

REDDITO IMPRESA E IRAP

Srl con i requisiti per la trasparenza con opzione IRI

di Sandro Cerato

Le società a responsabilità limitata che hanno optato per il regime di trasparenza fiscale di cui all'[articolo 116 del Tuir](#) non possono optare per il nuovo regime IRI poiché le due opzioni sono alternative tra di loro.

È quanto emerge dalla lettura coordinata delle modifiche apportate all'[articolo 116 del Tuir](#) ed all'inserimento del nuovo [articolo 55-bis](#) dello stesso Tuir che ha introdotto nel nostro ordinamento il nuovo regime opzionale dell'imposta sul reddito d'impresa (IRI).

L'**imposta sul reddito d'impresa** nasce con l'intento di consentire anche ai soggetti Irpef, normalmente soggetti al regime di trasparenza fiscale, una **separazione tra il reddito prodotto dall'impresa** (soggetto a tassazione separata del 24%) e **reddito prelevato dal titolare o dai soci** (tassato quale reddito d'impresa ai fini Irpef con le aliquote progressive).

Destinatari naturali sono quindi tutti i **soggetti Irpef che adottano il regime di contabilità ordinaria** (requisito necessario per poter monitorare i flussi finanziari relativi ai prelievi di utili e riserve), i quali durante gli anni di durata dell'opzione (quinquennio) "rinunciano" alla tassazione dei redditi con il regime della trasparenza poiché **l'imposta su reddito d'impresa prevede la tassazione al 24% del reddito prodotto dall'impresa** al netto dei prelievi operati dal titolare o dai soci i quali costituiscono costi deducibili in capo all'impresa ed imponibili in capo ai percipienti.

Nell'ambito dei soggetti che **possono accedere al regime opzionale IRI** sono state anche incluse, in presenza di determinate condizioni, anche le società a responsabilità limitata, ed in particolare quelle che hanno i requisiti per poter accedere al regime di trasparenza fiscale di cui all'articolo 116 del Tuir (numero di soci non superiore a 10 o 20 per le cooperative e ricavi inferiori alle soglie previste per gli studi di settore). Tale ultima disposizione è stata modificata inserendo il **nuovo comma 2-bis secondo cui "in alternativa a quanto disposto dai commi 1 e 2, le società ivi previste possono esercitare l'opzione per l'applicazione del regime di cui all'articolo 55-bis. Gli utili di esercizio e le riserve di utili derivanti dalle partecipazioni nelle società che esercitano l'opzione di cui all'articolo 55-bis si considerano equiparati alle somme di cui al comma 3 dello stesso articolo".**

Dalla lettura di tale disposizione emerge quindi che **l'opzione per l'IRI da parte delle "piccole" Srl si pone quale alternativa all'opzione di cui all'[articolo 116 del Tuir](#)**, e tale conclusione è coerente con l'obiettivo della nuova IRI di tassare le imprese interessate senza l'applicazione del regime di trasparenza. Pertanto, per le Srl che **hanno già optato per il regime di**

trasparenza sarà necessario attendere il **termine del triennio di durata dell'opzione** e solo successivamente sarà possibile procedere con l'opzione per l'IRI quale regime alternativo.

In buona sostanza, a seguito dell'introduzione dell'IRI, i regimi di tassazione delle Srl (con i requisiti di cui all'[articolo 116 del Tuir](#)) possono essere alternativamente i seguenti:

- **ordinario con imponibilità Ires al 24%** del reddito della società e tassazione Irpef in capo ai soci degli eventuali dividendi percepiti con le regole ordinaria;
- **opzione per trasparenza fiscale di cui all'[articolo 116 del Tuir](#)**, con imputazione diretta del reddito in capo ai soci indipendentemente dalla percezione e tassazione in capo agli stessi ai fini Irpef (vincolo triennale con rinnovo automatico salvo revoca);
- **opzione per l'IRI di cui all'[articolo 55-bis del Tuir](#)**, con tassazione in capo alla società del reddito al 24%, determinato al netto dei prelievi eseguiti dai soci e tassati ai fini Irpef in capo agli stessi (vincolo quinquennale).

Master di specializzazione

TEMI E QUESTIONI DEL REDDITO D'IMPRESA

CON GIOVANNI VALCARENIGHI

Milano